



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

Largo Mazzini n. 1 – 25048 EDOLO (BS)
Cod. fiscale 00760070177 P.iva 00577230980
Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020

Sostituisce il Regolamento per la gestione delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n° 59 del 08-04-2009
Sostituisce il Regolamento per l'accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n° 40 del 25-11-2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - APPLICAZIONE

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 3 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

DELLE ENTRATE

ART. 5 – REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA

ART. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

Capo II - Accertamento

ART. 7 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**ART. 8 – REQUISITI DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ED INTIMAZIONE
AD ADEMPIERE**

ART. 9 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 10 – RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA

TITOLO III – RISCOSSIONE

ART. 11 - RAPPORTI CON IL CITTADINO DEBITORE

ART. 12 – MINIMI RISCOUOTIBILI

ART. 13– RATEIZZAZIONE

ART. 14 - RIMBORSI

ART. 15 - INTERESSI

ART. 16 – CREDITI INSEGUIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

ART. 17-IMOUTAZIONE DEI PAGAMENTI

ART.18-ACCOLLO

ART. 19 – SOLLECITI INFORMALI E INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TITOLO IV - DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 20 - LE IPOTESI DI INTERPELLO

ART. 21 - CONTENUTO DELL’ISTANZA

ART. 22 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

ART. 23 - RISPOSTA ALL’ISTANZA

ART. 24 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA

TITOLO V – RAVVEDIMENTO, ESIMENTI E DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 25 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 26 - ESIMENTI

TITOLO VI – AUTOTUTELA

ART. 27 - POTERE DI AUTOTUTELA

ART. 28 - ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA

ART. 29 - AUTOTUTELA PARZIALE

TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 30 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 31 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

ART. 32 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 33 - ESITO DEL CONTRADDITTORIO

ART. 34 - PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

ART. 35- INADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE

TITOLO VIII - RECLAMO E MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 37 - EFFETTI DEL RECLAMO

ART. 38 - ESAME ED ESITO DEL RECLAMO

ART. 39 - MEDIAZIONE

ART. 40 - PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

ART. 41 - INADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 42 - CONTROVERSIE DI RIMBORSO

TITOLO IX - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 43 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

TITOLO X – NORME FINALI

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate del Comune nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Le entrate del Comune ricomprendono i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni e i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale o produttive, le sanzioni amministrative, e tutte le altre entrate di spettanza dell'ente ad esclusione dei trasferimenti provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici.
3. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto non derogate da una specifica disciplina prevista dai regolamenti delle singole entrate.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente a sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 3 - Modalità organizzative

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione delle entrate comunali, anche di natura tributaria, possono essere effettuate, anche disgiuntamente, nelle forme di legge e in particolare:
 - a) direttamente dall'Ente,
 - b) in associazione con altri Enti locali,
 - c) in affidamento mediante convenzione,
 - d) in concessione a terzi.

Articolo 4 – Funzionario Responsabile delle entrate

1. La Giunta comunale nomina per ogni tributo il Funzionario responsabile, al quale sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta individua altresì il soggetto che sostituisce il Funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
2. I Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente sono indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al Responsabile sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione dell'entrata, ivi comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni e sottoscrive i relativi atti. Il Funzionario responsabile individua il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90. Sottoscrive le risposte alle istanze di interpello, gli atti concernenti l'accertamento con adesione e la mediazione, esercita i poteri di autotutela, autorizza le rateazioni, dispone i rimborsi.
4. Il Responsabile trasmette al servizio finanziario copia della documentazione relativa all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
5. Qualora la gestione dell'entrata sia affidata a terzi con rilevanza esterna, il soggetto affidatario deve nominare all'interno della propria struttura il Responsabile dell'entrata, comunicandone le generalità al Comune. Qualora l'affidamento comprenda la riscossione dell'entrata l'affidatario è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente. Il Comune nomina un Referente interno dell'entrata, con il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi dell'affidatario.

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del [Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI EDOLO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Largo Mazzini n° 1, Edolo 25048. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Edolo (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

4. E' compito dei responsabili dell'entrata prevedere che nei moduli di domanda di prestazione di servizi o di richiesta di contributi siano obbligatoriamente inseriti, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, i seguenti campi:

- indirizzo e-mail;
- domicilio digitale (PEC) del cittadino o indirizzo di PEC per l'impresa;
- numero di cellulare;
- coordinate bancarie/postali o dichiarazione di inesistenza.

5. Nella modulistica utilizzata per la raccolta dati deve essere sempre inserita apposita informativa ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 – Modalità di versamento

1. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione incentivano tutte le modalità di pagamento tramite mezzi telematici.

2. *I tributi comunali* da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso bonario di pagamento o in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito dai singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- Tramite modello F24;
- Tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- Tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero direttamente alla Tesoreria Comunale;
- Tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- Tramite L'agenzia delle Entrate- Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

3. *Le entrate non tributarie* sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- Tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- Tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;
- Tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ;
- Tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- Tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- Tramite L'agenzia delle Entrate- Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

4. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

5. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Articolo 7 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. La Direzione comunale che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 [del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) e s.m.i..

Articolo 8 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..

Art. 9 Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 10 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

Capo I – Principi generali

Articolo 11 – Rapporti con il cittadino debitore

1. La riscossione delle entrate da parte del Comune è ispirata in ogni sua fase a criteri di efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti adottati rispetto al credito da recuperare.

Art. 12— Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € **6,00** per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a molo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo **di 10,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 13 -Rateizzazione

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di riscossione coattiva del credito il Funzionario responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese, di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 fino a due rate mensili;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,00 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

3. Il debitore è ammesso alla rateizzazione, previa sottoscrizione dell'atto di impegno, in presenza delle seguenti condizioni soggettive:

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Sussistenza di una situazione di difficoltà economica o di disagio in cui si trova il nucleo familiare che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
- Sussistenza di un temporanea, risolvibile, mancanza di liquidità per le società di persone, società di capitali, cooperative, associazioni, condomini, enti vari.

4. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. Il mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

10. Dal momento dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva (avviso di accertamento o altro provvedimento) si applicano anche per la rateizzazione le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.

Articolo 14 – Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal [D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016](#), e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 12.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 15 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 15 – Interessi

1. Gli interessi di mora e di rateazione applicati alle entrate comunali, anche tributarie, sono computati al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono computati gli interessi di rimborso.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi sono calcolati solo sull'imposta, non sulle sanzioni, sugli interessi, sulle spese e sugli oneri di riscossione.
4. Gli interessi di rimborso decorrono dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 16 — Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del procedimento e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, acquisita anche relazione dei servizi sociali qualora il debitore sia seguito dagli stessi, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.
4. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Articolo 17 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito altrui, senza liberazione del debitore originario.
2. Il debitore e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi che attesti l'avvenuto accollo e che indichi:
 - a) le generalità e il codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
 - b) la tipologia di entrata e l'ammontare oggetto di accollo.

Articolo 18 - Solleciti informali e intimazione di pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata incentiva l'utilizzo di comunicazioni informali al debitore inerenti il mancato pagamento, anche tramite sms o e mail, ovvero, in via residuale, con posta ordinaria, da inviare prima di procedere alla messa in mora di cui al successivo comma.
2. Il Responsabile dell'entrata, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvede a mettere in mora il debitore inviando un'intimazione al pagamento a mezzo posta elettronica certificata e, solo qualora non sia possibile con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
 - a) l'importo di cui si sollecita il pagamento, suddiviso in somma capitale, rimborsi spese ed interessi;
 - b) le modalità di pagamento, indicando come preferibili il bonifico bancario o altro sistema tracciabile, e prevedendo l'obbligo di trasmissione all'ufficio competente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - c) il termine per adempiere al pagamento, stabilito dal Responsabile tra i 10 e i 30 giorni dalla data di notifica;
 - d) l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute comprensive degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;

3. L'intimazione costituisce la messa in mora del debitore ad ogni effetto di legge, se non già diversamente costituito.
4. I provvedimenti di accertamento, recupero o di irrogazione delle sanzioni relativi a entrate tributarie devono rispettare tutti i requisiti di forma e di contenuto stabiliti dalla legge.

Articolo 19 – Imputazione dei pagamenti

1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate non ancora scadute.
2. Tuttavia se esistono rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese gli eventuali interessi di mora, i diritti e le spese maturati a favore del Comune.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata e iniziando dalla più remota, al debito per la somma capitale, maggiorato delle eventuali sanzioni amministrative e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del Comune se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.
4. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

TITOLO IV - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 20 - Le ipotesi di interpello

1. Il contribuente può presentare istanza di interpello ordinario qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione giuridica di una fattispecie impositiva, riguardante tributi.
2. Può altresì presentare istanza di interpello antiabuso per conoscere se una determinata fattispecie possa rientrare nella disciplina sull'abuso del diritto, come delineata all'art. 10bis della l. 212/2000 (Statuto del contribuente).
3. Non rientrano nel diritto di interpello le questioni che richiedono valutazioni di fatto, stime economiche o accertamenti tecnici, come ad esempio la determinazione del valore di un'area fabbricabile o l'estensione delle superfici rilevanti per il prelievo sui rifiuti.
4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari correlati alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 21 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve recare la denominazione di "Istanza di interpello" e specificare se si tratti di interpello ordinario o antiabuso. Deve inoltre contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale oggetto dell'istanza;
 - c) le disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Il Comune invita il contribuente a regolarizzare l'istanza che sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui sia stata effettuata la regolarizzazione.
4. L'istanza è inammissibile e inefficace se:
 - a) non si qualifica in maniera espressa e inequivoca quale istanza di interpello;
 - b) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - c) è presentata dopo che sia stato posto in essere il comportamento o sia stata data attuazione alla norma oggetto di interpello;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza normativa di cui all'articolo 26, o se si richiedono valutazioni di fatto o accertamenti tecnici;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente abbia già ottenuto un parere, salvo che nell'istanza siano indicati nuovi e rilevanti elementi di fatto o di diritto;
 - f) riguarda questioni per le quali alla data di presentazione dell'istanza siano state già avviate attività istruttorie o di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente non abbia regolarizzato l'istanza nel termine prescritto dal comma 3.

Articolo 22 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, può essere presentata dal contribuente o dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 23 - Risposta all'istanza

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, è comunicata all'istante entro novanta giorni nel caso di interpello ordinario o entro centoventi giorni nel caso di interpello antiabuso, decorrenti dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Comune.
2. Ai fini del rispetto dei predetti termini vale la data di invio della risposta, a prescindere da quando la stessa giunge al destinatario.

3. Il Comune può richiedere al contribuente, per una sola volta, di integrare la documentazione allegata qualora non consenta di fornire una risposta. La richiesta interrompe il termine di cui al primo comma che inizia a decorrere da capo dal giorno in cui perviene al Comune la documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza ove ne ricorrano i presupposti di legge.
4. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune stesso.

Articolo 24 - Efficacia della risposta

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
2. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie indicata nell'istanza di interpello, salvo intervengano modifiche normative rilevanti.
3. La mancata risposta ad istanze ammissibili e complete nei termini equivale ad assenso tacito alla soluzione prospettata dal contribuente.
4. Sono nulli gli atti emanati in difformità della risposta, espressa o tacita, fornita dal Comune.
5. Il Comune può rettificare la propria risposta, espressa o tacita, con valenza esclusivamente per i comportamenti successivi dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili in sede giudiziale.

TITOLO V – RAVVEDIMENTO, ESIMENTI

Articolo 25 - Ravvedimento del contribuente

1. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal D.lgs n. 472/1997 e s.m.i. per quanto esteso agli Enti Locali che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente.

Articolo 26 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

TITOLO VI – AUTOTUTELA

Articolo 27 - Potere di autotutela

1. Il Funzionario responsabile può procedere, su istanza o d'ufficio:
 - a) all'annullamento totale o parziale degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla sospensione dell'esecuzione dell'atto sino alla sentenza di primo grado.
2. Il provvedimento è redatto per iscritto ed è comunicato al destinatario e, pendente ricorso, all'organo giudiziario.
3. E' in particolare annullato l'atto nei casi di:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione per il medesimo presupposto;
 - e) avvenuto pagamento del debito;
 - f) spettanza di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negate.

Articolo 28 - Esercizio dell'autotutela

1. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, o se vi è pendenza di giudizio, o se il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale.
2. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela se è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, che abbia statuito sul merito dell'obbligazione.
3. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva e si estende agli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, salvo non si sia verificata decadenza. La revoca ha invece decorrenza dalla data di emissione dell'atto in autotutela.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 29 - Autotutela parziale

1. In caso di annullamento o revoca parziale dell'atto, anche in pendenza di ricorso, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 40 e alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso a spese compensate.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
3. Non costituisce autotutela parziale la proposta fatta dal Comune nel corso della procedura di accertamento con adesione, di mediazione o ai fini della conciliazione giudiziale.

TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 30 - Ambito di applicazione

1. Il titolo VII – Accertamento con adesione - del presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 25-11-2011;
2. Al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e di prevenire e ridurre il contenzioso, è istituito, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97, l'accertamento con adesione per i tributi comunali.
3. L'accertamento con adesione è limitato alle procedure di accertamento per omessa o infedele dichiarazione dei tributi e limitatamente alle questioni relative a elementi di fatto o suscettibili di apprezzamento valutativo. In particolare può riguardare: il valore venale delle aree fabbricabili nell'IMU o nell'ICI; l'utilizzo e la tassabilità delle superfici nel prelievo sui rifiuti; l'estensione e la durata delle occupazioni abusive nella TOSAP o nel COSAP.
4. Sono escluse dall'istituto:
 - a) le ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento;
 - b) le controversie di rimborso;
 - c) le controversie relative a sole sanzioni e/o interessi;
 - d) le questioni di diritto;
 - e) le ipotesi nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale tiene conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale controversia.
6. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in autotutela, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 31 - Procedimento su iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento e qualora si ravvisi l'opportunità di un contraddittorio l'Ufficio Comunale può inviare al contribuente un invito a comparire.
2. L'invito deve indicare:
 - a) il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento con adesione
 - b) gli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria
 - c) il giorno e del luogo della comparizione
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Non costituiscono invito ai sensi del presente articolo le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti o l'invio di questionari per acquisire dati e notizie.
4. In caso di mancata comparizione del contribuente l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento e resta preclusa la presentazione di istanza di accertamento con adesione.

Articolo 32 - Procedimento ad istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate attività di controllo o al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 45 può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito anche telefonico o informatico.
2. L'impugnazione in sede giudiziale dell'avviso preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero equivale a rinuncia all'istanza già presentata.
3. La presentazione di una valida istanza sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione in sede giudiziale nonché i termini per il pagamento del tributo. Tale effetto si estende agli eventuali coobbligati in solido.
4. Il contribuente può presentare la documentazione non conosciuta dall'Ufficio che ritenga rilevante ai fini della definizione dell'accertamento.
5. Qualora l'accertamento concerna il valore di un'area edificabile il contribuente deve presentare una perizia estimativa che indichi la valutazione dell'area per gli anni considerati. La perizia dovrà in particolare specificare: a) l'indice di edificabilità, l'indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e il rapporto di copertura per quelle produttive; b) gli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno. La perizia potrà essere sottoposta a valutazione di congruità da parte del Settore Urbanistica.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire, indicando la data e l'ora dell'incontro, o comunica il rigetto dell'istanza. Il contribuente può richiedere, entro la data già fissata, il differimento della comparizione. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 33 - Esito del contraddittorio

1. Lo svolgimento e l'esito del contraddittorio, che può articolarsi anche in più incontri, devono constare da verbale riassuntivo, sottoscritto da tutte le parti.
2. Se non si giunge a una definizione concordata sull'imposizione, il Comune trasmette entro dieci giorni copia del verbale al contribuente.
3. Nel caso di definizione concordata dell'imposizione il Comune redige l'atto di accertamento con adesione in duplice esemplare, sottoscritto dal Funzionario responsabile del Tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 48, comma 2.
4. L'atto indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo di legge, ragguagliato all'importo risultante della definizione del tributo. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione delle sanzioni si applica separatamente per ogni annualità.
5. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale come previsto dall'art. 13.

Articolo 34 - Perfezionamento della procedura

1. La procedura si perfeziona con il versamento da effettuare entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di rateazione.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta del versamento entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della procedura comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. L'intervenuta definizione non esclude accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Articolo 35 - Inadempimento del contribuente

1. L'atto di adesione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura. In tal caso, il Comune notifica l'accertamento, se non ancora emesso, o lo pone in esecuzione.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di adesione già sottoscritto. In caso di decadenza della rateazione il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

TITOLO VIII - RECLAMO E MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 36 - Ambito di applicazione

1. Si applica l'istituto del reclamo e della mediazione, di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/92, alle controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila Euro, ad esclusione di quelle di valore indeterminabile.
2. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nelle controversie relative a sole sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Se un atto si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il ricorso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.
4. Nelle controversie di rimborso il valore è dato dall'importo del tributo richiesto in restituzione, al netto degli accessori. Se il rimborso si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il rimborso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.

Articolo 37 - Effetti del reclamo

1. Per le controversie rientranti nell'articolo precedente il ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio Comunale invia al ricorrente una comunicazione che indica:
 - a) l'ufficio o il funzionario competente per la procedura di mediazione;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio presso il quale il contribuente può prendere visione degli atti.
3. Il ricorso non è procedibile in sede giudiziale per novanta giorni decorrenti dalla notifica al Comune. Nel medesimo termine si deve concludere la procedura della mediazione.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del Comune decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al predetto termine di novanta giorni si applica la sospensione nel periodo feriale (dall'1 al 31 agosto).

Articolo 38 - Esame ed esito del reclamo

1. Qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione l'Ufficio comunale può formulare una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Per agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a comparire o a trasmettere memorie o documenti.
3. Il procedimento si conclude con:
 - a) il rigetto del reclamo, per inammissibilità o infondatezza;
 - b) l'accoglimento del reclamo e la conseguente rideterminazione in autotutela dell'atto reclamato; in tal caso il contribuente può fruire della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 43;
 - c) la definizione concordata della proposta di mediazione.
4. L'Ufficio comunale comunica al ricorrente l'esito del procedimento, specificandone le ragioni.

Art. 39 - Mediazione

1. La definizione concordata è formalizzata in apposito atto redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal Funzionario responsabile del Tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto di mediazione è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 54, comma 2.
2. L'atto di mediazione indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni, ridotte al trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, ragguagliato all'importo del tributo risultante dalla mediazione.

La predetta riduzione non si applica alle sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

3. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione si applica separatamente per ogni annualità.
4. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale come previsto dall'art. 13.

Art. 40 - Perfezionamento della mediazione

1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute al Comune, in unica soluzione ovvero della prima rata, da effettuare entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di definizione concordata.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta del versamento della prima o unica rata entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della mediazione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'atto di mediazione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. La mediazione non esclude la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Articolo 41 - Inadempimento del contribuente

1. L'atto di mediazione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di mediazione già sottoscritto. In caso di decadenza della rateazione il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

Articolo 42 - Controversie di rimborso

1. La mediazione relativa a controversie di rimborso si perfeziona con la sottoscrizione di un atto nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
2. L'atto costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

TITOLO IX - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 43 - Conciliazione giudiziale

1. Nel caso di conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D. Lgs. 546/1992, le sanzioni amministrative, comprese quelle per omesso, insufficiente o ritardato versamento, sono ridotte:
 - a) al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Regionale.
2. Se le violazioni riguardano più annualità la riduzione della sanzione si applica separatamente per ogni annualità.
3. L'accordo o il processo verbale redatti in esito al procedimento conciliativo costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La conciliazione fa cessare gli effetti degli atti in contestazione.

TITOLO X – NORME FINALI

Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020